



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2014**

n. ____

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____ .

Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

AREA 1^

DETERMINAZIONE

n. **229** del **15/10/2014**

OGGETTO: Decreto Ingiuntivo n. 520/14. Tribunale di Taranto. Esecuzione
nelle more dell'adempimento ex art. 194 comma 1, lett. a),
T.U.O.E.L. d.lgs. n. 267/00

In data 15/10/2014, nella Residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA

dott. Giovanni Sicuro

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 13/10/2014, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014 - 2016;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

RILEVATO che:

- questo Ente, con deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 16/09/2004 conferiva incarico all'Avv. Italo D'Alessandro per la difesa di questo Ente nel giudizio promosso da Clemente Stefania per il risarcimento danni da insidia stradale con richiesta quantificata in € 40.000,00, impegnando, contestualmente la complessiva somma di € 1.500,00
- con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 30/07/2007, a seguito della rinuncia del precedente legale di fiducia incaricato, l'incarico di che trattasi veniva conferito all'Avv. Mimì Cassano.
- che il giudizio si è concluso con la condanna di questo Ente al pagamento della complessiva somma di € 8.537,65 (pari a circa ¼ della somma richiesta) ed il legale di fiducia ha chiesto la liquidazione della parcella professionale.
- che per la liquidazione della parcella professionale il legale di fiducia avv. Mimì Cassano ha presentato al Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Taranto il parere sulla congruità della parcella professionale, ed il Consiglio dell'ordine ha opinato competere al professionista la somma di € 3.753,00 per onorario, € 1.274,00 per diritti, oltre la maggiorazione del 12,5% su tali importi ed il rimborso delle spese sostenute, oneri fiscali ed € 150,81 per il costo del parere, per un totale complessivo di € 7.326,34;
- con decreto ingiuntivo n. 520,14, notificato il 28/05/2014, il Tribunale di Taranto ha ingiunto a questo Ente di pagare all'Avv. Mimì Cassano la complessiva somma di € 7.326,34, oltre interessi sulla somma di € 5.655,37 ed € 730 per competenze, oltre I.V.A. e Cap.;
- che, successivamente, detto legale ha notificato atto di precetto per la complessiva somma di € 10.307,86, oneri fiscali e spese comprese.

EVIDENZIATO che:

- detto Decreto Ingiuntivo, non opposto, è passata in giudicato, non sussistendo motivi per proporre opposizione, per cui necessità procedere alla liquidazione delle spese legali relative al decreto ingiuntivo, quantificate in complessivi € 10.307,86;
- che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, l. 30/1997, di conversione del d.l. 669/1996, così come modificato dall'art. 147, comma 1, lett. a), L. n. 388/2000, le Amministrazioni pubbliche (tra cui gli enti locali) completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atti di precetto;
- che l'Osservatorio Finanza e contabilità enti locali ha precisato nel Principio Contabile n. 2/101 e ss. che:
 - *Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso* (A rafforzare tale interpretazione anche il parere Campania 22/09).
 - *Nel caso di sentenza esecutiva, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, la convocazione del Consiglio per l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente e in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente. Gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'articolo 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo;*
- che, quanto alle connotazioni dei debiti fuori bilancio di cui alla lett. a) dell'art. 194 – la Deliberazione n. 20/2007/G della Sezione regionale del controllo per l'Emilia-Romagna, nella quale si legge che ““Con particolare riferimento alla fattispecie che qui interessa (debito sorto da sentenza esecutiva), occorre precisare che, per tale peculiare ipotesi, la valenza della delibera consiliare ex art. 194 T.U.E.L. non è quella di riconoscere la legittimità di una obbligazione, la cui validità è stata oggetto di deliberazione in sede giudiziaria, quanto una funzione giuscontabilistica, individuabile nella salvaguardia degli equilibri di bilancio (mediante l'individuazione delle risorse necessarie a finanziare il debito) ed anche garantista, consistente nell' “accertamento di chi sia responsabile della formazione della fattispecie debitoria che si è formata al di fuori della ordinaria contabilità dell'ente” (Delibera 1/ 2007 Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia). Deve, altresì, aggiungersi che, in ogni caso, dal riconoscimento di legittimità discende l'obbligo, per l'ente pubblico, di contabilizzazione e di quantificazione finanziaria del debito riconosciuto, in virtù dei principi di universalità, veridicità ed attendibilità del bilancio;

DATO ATTO che è decorso del termine anzidetto di 120 giorni accordato dalla legge per disporre l'esecuzione del decreto ingiuntivo ed è già stato notificato atto di precetto;

RAVVISATA la necessità di procedere all'impegno ed alla liquidazione della spesa necessaria per il pagamento delle competenze dovute da questo Ente, anche al fine di evitare ulteriori atti esecutivi che comporterebbero ulteriori esborsi;

DATO ATTO, altresì, che non risulta essere stata liquidata alcuna somma in acconto al legale incaricato per cui sussiste l'impegno di € 1.500,00 al capitolo 1, intervento 1010208 del Bilancio 2014, RR.PP. 2004.

RITENUTO di procedere con atto gestionale al pagamento delle somme liquidate in decreto ingiuntivo, onde prevenire aggravii di spesa a carico del bilancio comunale;

VISTI:

- il d. lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il decreto sindacale di nomina quale Dirigente del Settore AA.GG. n. 56 del 30/06/2014

D E T E R M I N A

- a) disporre, per tutte le motivazioni riporta in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte, la liquidazione, in forza del decreto ingiuntivo n. 520/14 e pedissequo atto di precetto, della complessiva somma di € 10.307,86 in favore dell'Avv. Mimì Cassano, con studio in Castellaneta alla Via Ospedale n. 70 per l'attività professionale svolta in favore di questo Ente nel giudizio promosso da Clemente Stefania contro questo Ente, conclusosi con sentenza di condanna n. 74/2010.
- b) Imputare la somma predetta così come segue:
 - per € 1.500,00 al ca. 1 Intervento 1010208 del Bilancio 2014, RR.PP. 2004;
 - per € 8.807,86 al cap. 3 intervento 1010208 del bilancio 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Istruttore del Provvedimento

Timbro

dott. G. Sicuro

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li 29/10/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(timbro e firma)

Dott.ssa Francesca Capriulo

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini. secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li, 15/10/2014

Il Capo Area
Dott. G. Sicuro